

LIVELLI IV - IX

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
LIVELLI IV - IX**

**TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE
INQUADRATI NEI LIVELLI DAL IV AL IX**

Il Presidente dell'OGS ha convocato i rappresentanti delle OO.SS. di seguito precisate:

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA
- USI RDB-RICERCA

per una serie di riunioni sindacali aventi ad oggetto la definizione dei criteri generali per la correzione dei compensi connessi al trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli dal IV - IX secondo quanto previsto negli articoli di riferimento del CCNL 07.04.2006 e del CCNL 21.02.2002.

A conclusione della trattativa sindacale

tra


l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, prof. Iginio Marson e dal Direttore generale dott. Tiziana Maier

e

i rappresentanti delle OO.SS.

- FLC CGIL
 - FIR CISL
 - UIL PA
- e
- USI RDB-RICERCA

Il giorno 01/02/2008 le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato quale risultante nel testo allegato, che verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dell'OGS in applicazione dell'art. 29, comma 3 CCNL 2002-2005 e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 33, comma 5, Legge finanziaria per il 2003.




LIVELLI IV - IX

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
LIVELLI IV - IX**

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE INQUADRATI NEI LIVELLI
DAL IV AL IX

Premesso

- che in data 21.02.02 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca, per il quadriennio 1998 - 2001 e per i due bienni economici 1998 - 1999, 2000 - 2001;
- che l'ultimo contratto collettivo decentrato stipulato tra le parti avente ad oggetto la disciplina generale del trattamento accessorio livelli IV – IX è stato stipulato il 27.07.2004, integrato da successivi specifici accordi;
- che in data 07.04.2006 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca, per il quadriennio normativo 2002 - 2005 ed per i due bienni economici 2002 - 2003 e 2004 - 2005;
- che l'art. 19 del nuovo CCNL del comparto ricerca (*Attività per prestazioni a committenti esterni*) prevede esplicitamente che: *“1. I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'Ente sarà assunta previa concertazione con le OO.SS.”*;
- che con delibera n. 7.1.5.2006 dd. 16.06.2006 “Applicazione art. 19, CCNL dd. 07.04.2006: attività per prestazioni a committenti esterni.” il Consiglio di Amministrazione dell'OGS ha autorizzato l'applicazione dell'art. 19 citato, stabilendo espressamente che la costituzione del connesso fondo deve essere effettuata attingendo esclusivamente alle risorse derivate dai proventi delle attività commissionate all'Ente da soggetti terzi, pubblici e/o privati;
- che pertanto si rende necessario procedere alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo decentrato tenendo conto della ripartizione contrattualmente stabilita tra i compensi e/o indennità incidenti sul fondo del trattamento accessorio determinato secondo le norme finanziarie vigenti e le disposizioni contrattuali di riferimento, ed i compensi da erogarsi a carico dell'art. 19 CCNL 2002 – 2005;



LIVELLI IV - IX

tutto ciò premesso

tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali
si concorda quanto segue:

Art. 1

Finanziamento del fondo per il trattamento accessorio

Il finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente IV - IX livello viene annualmente determinato dall'OGS secondo quanto previsto dalle normative finanziarie vigenti, tenuto conto delle risorse assegnate all'Ente per tale finalità sia in sede di autorizzazioni alle assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato, sia nell'ambito delle procedure di stabilizzazione nonché delle risorse previste ed accantonate dall'Ente stesso per l'attivazione di assunzioni a tempo determinato, nell'ambito di finanziamenti - diversi dal contributo ordinario - acquisiti direttamente dall'OGS conto terzi.

Art 2

Ripartizione del trattamento accessorio

Le parti danno atto che in base alle norme contrattuali vigenti il trattamento accessorio del personale IV - IX livello è ripartito tra i seguenti fondi:

- Fondo a)** Fondo per il compenso del lavoro straordinario;
- Fondo b)** Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, responsabilità;
- Fondo c)** Fondo per l'indennità di Ente,
- Fondo d)** Fondo per l'indennità di posizione;
- Fondo e)** Fondo per la produttività collettiva ed individuale.

Art. 3

FONDO A)

Fondo per il compenso del lavoro straordinario

Finanziamento iniziale disponibile: (eventualmente decurtato dalle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie di riferimento)	€ 60.000,00
--	-------------

LIVELLI IV - IX

Modalità di fruizione

Le risorse finanziarie a disposizione di tale fondo vengono indicate nell'ammontare previsto dal precedente accordo sindacale (ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni di stanziamento eventualmente previste dalle leggi finanziarie vigenti per gli anni di riferimento) e utilizzate secondo le modalità di seguito elencate:

- le prestazioni di lavoro straordinario, finalizzate al conseguimento di obiettivi definiti, possono essere effettuate solo in presenza di situazioni eccezionali non fronteggiabili con l'orario ordinario di lavoro nelle sue varie articolazioni.
- Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato, e non può avere durata inferiore a mezz'ora.
- Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è pari a 200 ore annue.
- Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario di lavoro ordinario fissato in 36 ore settimanali.
- Determinato in 13 € il valore medio orario dell'ora di straordinario, il numero massimo di ore straordinarie retribuibili ammonta 4.615 da ripartirsi secondo le modalità di seguito precisate:
 - ad ogni dipartimento, direzione amministrativa, struttura tecnica di servizio, nonché all'ufficio di presidenza, vengono assegnate 30 ore per dipendente IV-IX liv. afferente alla struttura stessa.
 - Le parti concordano di effettuare una verifica, entro il 30 luglio di ogni anno, delle ore straordinarie pagate e del monte ore residua a disposizione, onde valutare la necessità di una successiva rimodulazione.
 - Il monte ore residue è affidato alla gestione del Direttore Generale, per fronteggiare esigenze particolari di una specifica struttura che dovessero manifestarsi dopo l'utilizzazione da parte della stessa di tutte le risorse assegnate.

Art. 4

FONDO B)

**Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo e responsabilità**

finanziamento disponibile:	€ 154.500,00
----------------------------	--------------

LIVELLI IV - IX

Modalità di fruizione

Le risorse finanziarie a disposizione di tale fondo vengono utilizzate per remunerare le seguenti indennità:

Indennità per compensare situazioni di disagio:

- | | | | |
|----|--|---|------------|
| 1. | Indennità cumulativa di sede disagiata (<i>conglobamento in un'unica voce della precedente indennità di sede disagiata e dell'indennità connessa all'utilizzo di apparecchiature informatiche ed elettroniche</i>) | € | 101.500,00 |
| 2. | Indennità di apertura pomeridiana garantita | € | 5.000,00 |
| 3. | Maggiorazione di stipendio per lavoro in turni e pronto intervento istituzionale | € | 1.000,00 |

Indennità per compensare situazioni di pericolo:

- | | | | |
|----|--|---|----------|
| 4. | Indennità maneggio denaro e responsabilità contabili | € | 4.000,00 |
|----|--|---|----------|

Indennità per compensare responsabilità:

- | | | | |
|---------------|---|----------|-------------------|
| 5. | Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità | € | 43.000,00 |
| Totale | | € | 154.500,00 |

Indennità per compensare situazioni di disagio

- 1) **Indennità cumulativa di sede disagiata** (*conglobamento in un'unica voce della precedente indennità di sede disagiata e della precedente indennità connessa all'utilizzo di apparecchiature informatiche ed elettroniche*)

Rilevato che allo stato attuale tutte le sedi dell'Ente (Borgo Grotta Gigante (Sgonico), Cussignacco (UD), S. Croce (Trieste), risultano essere ubicate in zone disagiate e preso atto che la totalità del personale dipendente dell'OGS utilizza apparecchiature informatiche, elettroniche, ecc, per cui la corresponsione della connessa indennità è divenuta un fatto di generale applicazione, le parti concordano nel conglobare l'indennità a tale riguardo prevista nella indennità di sede disagiata secondo la disciplina di seguito precisata:

- ai dipendenti dell'Ente operanti presso la sede di Borgo Grotta Gigante (Sgonico) viene corrisposta una indennità di sede disagiata per ogni giorno di effettiva presenza in servizio presso la sede stessa pari a 5,00 € lordi giornalieri.
- ai dipendenti dell'Ente operanti presso la sede sita in località Cussignacco (Udine) viene corrisposta una indennità di sede disagiata per ogni giorno di effettiva presenza in servizio presso la sede stessa pari a 4,00 € lordi giornalieri.
- ai dipendenti dell'Ente operanti presso la sede di S. Croce (Trieste) viene corrisposta una in-

LIVELLI IV - IX

dennità di sede disagiata per ogni giorno di effettiva presenza in servizio presso la sede stessa pari a 5,00 € lordi giornalieri.

Risorse economiche riservate fino a € 101.500,00

2) Indennità di apertura pomeridiana garantita e Assistenza agli Organi Istituzionali

La funzionalità anche nelle ore pomeridiane della segreteria dell'Ufficio di Presidenza dell'Ente risulta essere una oggettiva esigenza e pertanto i dipendenti assegnati a tale ufficio devono osservare un orario pomeridiano obbligatorio, in deroga alla normale articolazione e flessibilità dell'orario di lavoro prevista per la generalità dei dipendenti, garantendo per tutti i giorni della settimana l'apertura dell'ufficio fino alle ore 16.30.

La presenza obbligatoria é attivata su base mensile dopo aver individuato un numero minimo di 3 dipendenti interessati a tale istituto.

Il mancato rispetto dell'obbligo di presenza anche per un solo giorno nel corso del mese comporterà la decadenza dall'indennità per l'intero mese del dipendente interessato.

L'effettuazione dei turni di presenza obbligatoria è incompatibile con il lavoro straordinario e con la maturazione dei recuperi di maggiore orario. Non sono ammessi più di 10 turni di presenza obbligatori nel mese per singolo dipendente.

Al personale interessato viene corrisposta un'indennità di presenza obbligatoria pari a 8 € giornalieri. La suddetta indennità viene corrisposta giornalmente ad uno solo dei dipendenti interessati secondo le turnazioni stabilite preventivamente dal Direttore Generale sulla base di una certificazione mensilmente redatta dallo stesso

Riconoscendo al personale assegnato all'Ufficio di Presidenza – Segreteria della Direzione/Presidenza la particolarità del servizio e la costante attenzione che devono essere rese dal personale viene attribuita al suddetto personale un'indennità denominata "Assistenza agli organi istituzionali" nella misura di 3,50 € giornalieri per ogni giornata di effettiva permanenza in servizio, maggiorata del 50% per il coordinatore dell'Ufficio stesso.

Risorse economiche riservate fino a € 5.000,00

3) Maggiorazione di stipendio per lavoro in turni e pronto intervento istituzionale

Ai dipendenti dell'Ente chiamati a svolgere turni di lavoro andranno corrisposte le maggiorazioni di stipendio previste dalle normative contrattuali.

I turni di lavoro dovranno essere disciplinati in appositi accordi sindacali e dovranno svolgersi con l'osservanza delle modalità e dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I dipendenti dell'Ente chiamati a svolgere attività di lavoro, presso una delle sedi dell'Ente, al di fuori della normale prestazione lavorativa giornaliera in seguiti ad eventi eccezionali, e/o non programmabili, e/o di forza maggiore, viene corrisposta una specifica indennità di intervento pari a a € 65 per ogni intervento effettuato in giornate non lavorative e a € 54 per ogni intervento effettuato in giornate lavorative.

Risorse economiche riservate fino a € 1.000,00

Indennità per compensare situazioni di pericolo

4) *Indennità maneggio denaro e responsabilità contabili*

Al personale dell'Ente a cui, in base ad atto formale, siano affidate le mansioni di cassiere titolare o di sostituto, di funzionario delegato, viene corrisposta un'indennità nella misura di seguito indicata:

- **cassiere titolare cassa centrale:** 3,50 € lordi giornalieri, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio durante la fascia di presenza obbligatoria, e per la durata dell'incarico fissata nell'atto di affidamento della funzione;
- **cassiere sostituto cassa centrale:** 3,50 € lordi giornalieri, per ogni giorno di sostituzione del cassiere titolare in caso di sua assenza dal servizio per l'intera giornata;
- **cassiere titolare casse decentrate:** 3,00 € lordi giornalieri, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio durante la fascia di presenza obbligatoria, e per la durata dell'incarico fissata nell'atto di affidamento della funzione;
- **funzionario delegato:** 3,00 € lordi giornalieri, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio e per la durata dell'incarico fissata nell'atto di affidamento della funzione.

Le parti concordano inoltre nello stabilire che il servizio di cassa centrale dovrà essere garantito per un arco temporale coincidente con la fascia di presenza obbligatoria (9.30 - 12.30).

Risorse economiche riservate fino a € 4.000,00

Indennità per compensare responsabilità

5) *Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.*

L'attribuzione di responsabilità di una articolazione dell'Ente formalmente costituita è effettuata con atto del Direttore/Dirigente nel quale devono essere dettagliati la qualificazione ed il contenuto professionale richiesti al responsabile nonché le responsabilità esplicitamente attribuite.

La mancanza di tali precisazioni rende non erogabile l'indennità di responsabilità.

L'atto di organizzazione adottato dal direttore / dirigente deve essere coerente con le linee di indirizzo programmatico stabilite dagli organi di governo dell'Ente e viene a tale fine inoltrato al Direttore Generale.

Nella attuale situazione organizzativa le parti rilevano la sussistenza delle seguenti tipolo-

LIVELLI IV - IX

gie di responsabilità:

A. responsabilità di tipo amministrativo

attribuibile a personale incaricato della gestione di uffici amministrativi;

B. responsabilità di tipo tecnico/gestionale

attribuibile a personale incaricato della gestione di articolazioni preposte ad attività di carattere tecnico/gestionale.

Responsabilità di articolazioni obbligatorie ed indispensabili dell'Ente.

Nell'ambito delle linee di indirizzo di sviluppo dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione dell'OGS conferma le articolazioni obbligatorie previste dai Regolamenti dell'Ente.

Le parti danno atto che nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente sono individuati come indispensabili i gruppi di supporto dei dipartimenti, comunque denominati, nella misura di 1 (uno) per dipartimento.

Ai responsabili delle articolazioni come sopra individuate viene corrisposta una indennità di responsabilità annualmente determinata comunque non superiore a 200 euro mensili, definita in sede di riunione congiunta dei direttori/dirigenti in funzione dei seguenti parametri :

PARAMETRI	TERMINI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A) Interazione responsabile e diretta verso terzi	- interni	4
	- esterni	6
B) Peso ufficio	- fino a tre addetti	1
	- da quattro addetti ed oltre	2
C) Bacino di utenza interno	- una o più strutture dell'Ente	3
	- tutto l'Ente	6
D) Complessità dell'ufficio	- funzioni, compiti e attività assegnati	da 3 a 6

Il valore unitario del parametro è stabilito in 10 euro

LIVELLI IV - IX

Responsabilità di articolazioni necessarie.

In sede di riunione congiunta dei direttori/dirigenti potranno essere annualmente individuate ulteriori posizioni di responsabilità relative ad articolazioni necessarie, che concorrono cioè ad integrare e a migliorare la funzionalità dell'Ente, o all'attribuzione di specifiche e qualificanti funzioni temporalmente limitate .

Le posizioni di responsabilità così individuate dovranno essere trasmesse alle OO.SS. .

L'indennità di responsabilità connessa a tali ultime funzioni, viene determinata annualmente applicando i parametri sopra definiti in sede di riunione congiunta dei direttori/dirigenti con valore unitario del parametro stabilito in 8 euro. L'indennità in questione non potrà comunque essere inferiore ad € 110,00.

Il budget annuale riservato alla remunerazione delle responsabilità connesse ad articolazioni è pari ad € 43.000,00 complessivi che va utilizzato in via prioritaria per la remunerazione delle responsabilità connesse alle articolazioni obbligatorie.

Responsabilità dell'Ufficio di Ragioneria.

Al responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, a fronte della specifica e peculiare situazione contingente connessa anche al passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, l'ammontare dell' indennità di responsabilità è aumentato di una percentuale pari al 30 %.

Al sostituto del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria viene corrisposta un'indennità mensile pari al 50% dell'indennità di responsabilità.

*** --- ***

Non meno di una posizione organizzativa, con relativa attribuzione di indennità, va assegnata a dipendenti inquadrati nel profilo di funzionario di amministrazione

L'indennità di responsabilità può essere attribuita ai dipendenti con il profilo di funzionario o di collaboratore.

*** --- ***

Responsabilità di gruppi operativi esterni per attività finanziate istituzionalmente.

Per quanto concerne i responsabili di gruppi operativi esterni, per attività finanziate con fondi istituzionali, si precisa che l'indennità è riferita ai dipendenti nominati responsabili con atto formale, per attività da svolgersi prevalentemente fuori sede. A tale riguardo all'atto della istituzione della squadra operativa esterna il Direttore del Dipartimento interessato ne nominerà il responsabile e ne stabilirà la durata complessiva con riferimento al progetto, commessa.

L'indennità di responsabile di gruppo operativo esterno è erogata limitatamente ai periodi

LIVELLI IV - IX

di effettivo svolgimento di attività esterna ed è riconducibile alla fattispecie sopra precisata della indennità di responsabilità di articolazione necessaria.

In considerazione della specificità e tipicità dell'attività esterna, in deroga alla disciplina generale, in via eccezionale, non estensibile ad altre fattispecie, l'indennità in questione potrà essere corrisposta per periodi inferiori al mese ma superiori ai 15 giorni. In tal caso l'indennità viene determinata nella misura del 50% dell'ammontare sopra indicato. Singoli periodi di attribuzione di responsabilità inferiori a 15 giorni non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'indennità in questione.

Risorse economiche riservate fino a € 43.000,00

Art. 5

FONDO C)

Fondo per l'Indennità Ente

Finanziamento disponibile:	€ 650.000,00
----------------------------	--------------

Modalità di fruizione

Le risorse finanziarie a disposizione di tale fondo vengono utilizzate secondo le modalità di seguito elencate:

• **indennità di ente annuale**

L'indennità in questione, che viene corrisposta a giugno, è confermata, nelle misure di seguito indicate:

Livello	Importo base
IX	€. 1.707,26
VIII	€. 1.809,25
VII	€. 2.203,16
VI	€. 2621,72
V	€. 3062,29
IV	€. 3.300,08

• **indennità di Ente mensile**

Le parti confermano il mantenimento di un aumento progressivo, per i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'indennità di ente mensile in funzione del-

LIVELLI IV - IX

l'anzianità di servizio di ruolo e di quella maturata fuori ruolo antecedentemente al 1980 o in contratti di lavoro a tempo indeterminato e precisamente:

- a decorrere dal 1° gennaio successivo alla maturazione di dieci anni di anzianità in servizio di ruolo: aumento del 10 % dell'importo già contrattualmente previsto per l'indennità di pertinenza;
- a decorrere dal 1° gennaio successivo alla maturazione di venti anni di anzianità in servizio di ruolo: aumento del 15 % dell'importo già contrattualmente previsto per l'indennità di pertinenza;
- a decorrere dal 1° gennaio successivo alla maturazione di trent'anni di anzianità in servizio di ruolo: aumento del 20 % dell'importo già contrattualmente previsto per l'indennità di pertinenza.

L'indennità in oggetto è quindi confermata nelle misure di seguito precisate:

Livello	Importo base	I aumento	II aumento	III aumento
IX	€ 154,78	€ 170,26	€ 178,00	€ 185,74
VIII	€ 163,48	€ 179,83	€ 188,00	€ 196,17
VII	€ 200,00	€ 220,00	€ 230,00	€ 240,00
VI	€ 238,26	€ 262,09	€ 274,00	€ 285,91
V	€ 278,26	€ 306,09	€ 320,00	€ 333,91
IV	€ 299,13	€ 328,90	€ 344,00	€ 358,96

Eventuali nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato (ruolo) e di personale a tempo determinato dovranno prevedere un incremento economico del fondo in questione tanto per la parte annuale che per quella mensile pari ai compensi da erogarsi ai dipendenti stessi.

La conclusione anticipata rispetto alla previsione, per qualsivoglia motivo, del contratto di lavoro del personale assunto a tempo determinato comporterà una diminuzione dell'incremento economico sopra previsto per la parte di pertinenza.

Art. 6

FONDO D)

Fondo per l'indennità di posizione

Il fondo per l'indennità di posizione è assorbito nell'ambito del precedente art. 4, punto 5, rilevando che l'ammontare mensile dell'indennità prevista dal CCNL di riferimento è inferiore all'indennità di responsabilità quella concordata nel presente accordo e ferma restando l'obbligatorietà di corresponsione di una delle indennità di responsabilità ad un funzionario di amministrazione.

LIVELLI IV - IX

Art. 7

FONDO E)

Fondo per la produttività collettiva ed individuale

finanziamento disponibile:	€ 21.500,00
----------------------------	-------------

Modalità di fruizione

La ripartizione del fondo una volta determinatane l'esatta consistenza economica (in quanto dipendente dalle eventuali economie di cui al successivo art. 8), verrà effettuata in base ai giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente;

Modalità di corresponsione

Gli importi dovranno essere corrisposti agli aventi diritto entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo.

Art. 8

Gestione delle eventuali economie di spesa

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 3, CCNL dd. 07.10.96, eventuali economie di spesa del fondo B) verranno utilizzate per incrementare le risorse del medesimo fondo B) e ripartite in cifra uguale tra il personale avente diritto in base ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 3, CCNL dd. 07.10.1996, le eventuali economic di spesa dei fondi A e D verranno utilizzate per incrementare le risorse del fondo E.

Preso atto che in sede di costituzione del fondo in via previsionale la quota conto terzi viene stimata in via cautelativa nella percentuale del 60% dell'importo dell'anno precedente, eventuali conguagli positivi di questa posta verranno assegnati in via prioritaria al fondo B) per il riadeguamento proporzionale dell'indennità di sede disagiata.

LIVELLI IV - IX

Art. 9

Disposizioni per il part time

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale si stabilisce quanto segue:

1. L'indennità di Ente, tanto annuale che mensile, è corrisposta in percentuale pari all'orario di lavoro stabilito.
2. Le indennità di cui al Fondo B, ad esclusione dell'indennità cumulativa di sede disagiata, vengono corrisposte per i giorni in cui il dipendente in part-time svolge l'orario di lavoro richiesto per maturare il diritto alla corresponsione dell'indennità interessata.

Art. 10

Risorse destinate alla progressione economica dei livelli apicali

Le risorse finanziarie destinate alla progressione economica dei livelli apicali vengono stabilite in € 48.000 di cui 20.373,52 relative al precedente CCNL e 3.787 relative all'aumento previsto dall'art. 4, comma 1, II biennio CCNL 2002 - 2005 e la somma residua garantita attraverso le risorse derivanti dalla quota per attività conto terzi riservata al fondo per il trattamento accessorio livelli IX-IV.

Art. 11

Durata ed entrata in vigore

Il presente contratto collettivo integrativo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo.


Annualmente la DRU procederà a quantificare le risorse per il finanziamento del fondo in oggetto e le connesse voci di uscita trasmettendone i relativi tabulati alle OO.SS.

Il presente contratto collettivo integrativo si applica a decorrere dall'01.01.2007 fatta eccezione per l'indennità di apertura pomeridiana garantita (art. 4 punto 2) e per l'indennità di responsabilità (art. 4, punto 5), la cui decorrenza in base alla nuova disciplina è stabilita dall'01.01.2008 ed ha una durata commisurata a quella della vigenza del CCNL di riferimento e comunque non superiore al quadriennio.

Art 12

Disposizioni finali





Le parti si riservano di verificare l'attuazione e l'applicazione del presente accordo con specifico riferimento agli effetti dei cumuli delle indennità nei confronti di singoli dipendenti. Qualora dovessero essere verificate situazioni anomale le parti concordano sulla necessità di introdurre specifici limiti nell'erogazione delle indennità in questione.




LIVELLI IV - IX

----- *** -----

Per le OO.SS.:

FLC CGIL 
FIR CISL 
UIL PA 
USI RDB-RICERCA 

Per l'Amministrazione:

Il Presidente
Prof. Iginio Marson

Il Direttore Generale
Dott. Tiziana Maier
